

ISTITUTO COMPRENSIVO - -PRATOLA SERRA
Prot. 0007354 del 14/10/2022
VII-5 (Entrata)

Avellino, 14 ottobre 2022

Spett.le
MIUR Ufficio VII
Ambito Territoriale Avellino
in persona del Dirigente p.t.
uspav@postacert.istruzione.it

e p.c.

Spett.le
MIUR
U.S.R. per la Campania
Direzione Generale
in persona del Direttore Generale p.t.
drca@postacert.istruzione.it

Oggetto: corretta applicazione O.M. n. 112 del 6 maggio 2022 – atto di invito e diffida.

In nome e per conto della CISL Scuola Irpinia-Sannio, con sede legale in Avellino, via Circumvallazione n. 46, CF: 92037310643, in persona del Segretario Generale e legale rappresentante, prof. Antonio Pisano, che mi ha conferito mandato, rappresento quanto segue:

- con nota prot. n. 4129 del 26.09.2022, l'Ambito Territoriale di Avellino ha richiamato l'attenzione dei Dirigenti Scolastici sul disposto di cui all'art. 12 comma 11 dell'O. M. 112 del 6 maggio 2022, avente ad oggetto il "*conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche*", ai fini di una "*scrupolosa*" applicazione del dato normativo;
- con successiva nota prot. 4431 dell'11.10.2022, il medesimo Ufficio ha trasmesso un elenco dei docenti che hanno espressamente dichiarato di non volere accettare l'incarico ricevuto da GPS o che non hanno effettuato la presa di servizio, risultando in tal modo parimenti rinunciatari, invitando i Dirigenti Scolastici delle scuole interessate a "*procedere alla risoluzione del contratto eventualmente stipulato con docenti di cui all'allegato elenco perché contrario ai dettami dell'art. 12 co 11 del D.M. n.122 in data 06/05/2022*";

- le indicazioni così fornite si palesano fuorvianti, tanto da aver subito ingenerato incertezze, rispetto alle determinazioni da assumere, da parte di diversi Dirigenti Scolastici destinatari;
- in vero, l'O.M. n. 112 del 6 maggio 2022, nel prevedere, all'art. 12, comma 11, le conseguenze della rinuncia (espressa o tacita), si riferisce, con ogni evidenza logica e giuridica, unicamente all'ipotesi di rinuncia a supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche, di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), delle quali solo si occupa l'articolo 12 in questione, riservate gli aspiranti utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS; tale rinuncia, quindi, non incide affatto sulla possibilità di conseguire supplenze dalle Graduatorie di Istituto;
- del resto, che sia questa l'unica possibile lettura e applicazione della norma lo conferma in maniera inequivocabile il successivo art. 14 della stessa O.M. n. 112 del 6 maggio 2022, che, non a caso, al comma 2, disciplina separatamente e diversamente l'ipotesi di rinuncia all'incarico di supplenza conferito sulla base delle Graduatorie di Istituto.

* * *

Tanto premesso,

si invita e diffida

l'Ufficio VII – Ambito Territoriale di Avellino a precisare le summenzionate circolari prot. n. 4129 del 26.09.2022 e prot. 4431 dell'11.10.2022 nel senso che la rinuncia a supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche, di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), prevista dall'art. 12 comma 11 dell'O. M. 112 del 6 maggio 2022, non si riflette in alcun modo sulle Graduatorie Istituto e sugli incarichi già conferiti da queste ultime, che non potranno in alcun caso essere risolti.

Quindi, si evidenzia la necessità di provvedere alla precisazione richiesta con la massima urgenza, al fine di evitare che, per effetto di improvvise iniziative, si verificino casi di illegittime risoluzioni di contratti per supplenze conferite da Graduatorie di Istituto, con disfunzioni nel servizio scolastico e con l'immane contenzioso che ne scaturirebbe, segnalando sin da ora che, all'occorrenza, sarà assunta ogni iniziativa utile a far valere tutti i profili di responsabilità individuabili.

Distinti saluti

avv. Carmen Rossi